SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO TERRITORIALE E ORGANIZZATIVO OTTIMALE

Premesse

Il Codice di Protezione Civile (D. Lgs. 1/2018) prevede, agli articoli 3, 11 e 18, la necessità di definire a cura delle Regioni gli "ambiti territoriali e organizzativi ottimali" (ATOO) (di seguito "ambiti") che devono essere "costituiti da uno o più comuni" per assicurare lo svolgimento delle attività di Protezione Civile.

A livello provinciale, gli ambiti rappresentano, pertanto, il livello territoriale in cui si esplicita l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di Protezione Civile. Il piano di Protezione Civile d'Ambito deve essere redatto dalla Regione, ove non diversamente previsto nelle leggi regionali, ai sensi della lettera o), comma 1, dell'articolo 11 del Codice.

Lo scopo del piano di Ambito è quello di garantire l'ottimizzazione delle risorse disponibili, supportando i Comuni nella gestione delle risorse in emergenza, nonché di garantire il necessario raccordo informativo tra il livello comunale e quello provinciale/regionale. La pianificazione di Protezione Civile di Ambito non è, quindi, sostitutiva di quella comunale, ma è parte integrante della pianificazione di livello provinciale o con essa coordinata in base a quanto stabilito dalle norme regionali.

L'Ambito territoriale e organizzativo ottimale è un elemento innovativo, introdotto con il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n° 1, Codice della Protezione Civile, per il quale deve essere definita la geografia in termini di territori inclusi nell'Ambito e le modalità di funzionamento dello stesso.

I criteri organizzativi dell'Ambito e i relativi servizi, sia in ordinario che in emergenza, vengono adottati da ciascuna Regione anche attraverso conferenze di servizi o altre forme di concertazione previste dalle Regioni, che coinvolgano i Comuni dell'Ambito e le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n° 1, modificato con D. Lgs. 6 febbraio 2020 n.4, Codice della protezione civile, i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità di Protezione Civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni, fanno parte del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Nell'art. 6 del medesimo D. Lgs. i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono chiamati a esercitare la funzione di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile e sono responsabili del recepimento degli indirizzi nazionali, della promozione delle attività di protezione civile, della destinazione di risorse finanziarie, dell'articolazione delle proprie strutture organizzative preposte alle funzioni di protezione civile di propria competenza e alla disciplina delle funzioni amministrative peculiari e semplificate per assicurare prontezza operativa.

Secondo l'art.12 comma 1 del D. Lgs. 1/2018 "Lo svolgimento, in Ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale".

Al comma 2 del medesimo articolo viene richiamata la possibilità di svolgere in forma associata quanto previsto dal comma 1, specificatamente per quanto riguarda:

- l'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alla attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati da direttiva nazionale come recepiti dai diversi ordinamenti regionali;
- l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi;

- l'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa per assicurare la prontezza operativa in caso di eventi calamitosi;
- la disciplina delle modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- la predisposizione dei piani comunali o di Ambito anche nelle forme associative o di cooperazione;
- l'attivazione e direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- la vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di Ambito.

L'art. 30 del D.lgs. 267/2000 individua le convenzioni tra comuni quali strumento per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Inoltre il convenzionamento tra Comuni costituisce di norma una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;

Ai sensi della Direttiva del 30 Aprile 2021 - Indirizzi per la predisposizione dei piani di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali, vengono definiti i seguenti Criteri organizzativi degli ambiti: "ogni Regione, nel contesto normativo e organizzativo del proprio sistema di protezione civile, individua, insieme ai Comuni interessati, le attività che gli ambiti possono svolgere in ordinario ed in emergenza e le relative modalità organizzative, valorizzando le gestioni associate in essere e promuovendone la diffusione, nel rispetto comunque delle seguenti indicazioni".

Nella pianificazione di Ambito, i Centri di Coordinamento di Ambito (CCA) sostituiscono i Centri Operativi Misti (COM) e gli altri centri di coordinamento sovracomunali previsti nelle pianificazioni di livello provinciale.

In caso di evento emergenziale, tale da richiedere il coordinamento delle misure da porre in essere nei diversi Comuni coinvolti, il Prefetto può disporre l'attivazione del Centro di Coordinamento di Ambito secondo quanto previsto dalla relativa pianificazione. In tal caso il Centro di Coordinamento di Ambito è organizzato per funzioni di supporto e assicura:

- il supporto ai comuni per gli interventi necessari alla gestione dell'emergenza;
- la verifica delle risorse disponibili a livello sovracomunale;
- il supporto ai comuni nell'assistenza alla popolazione;
- il raccordo tra i comuni per garantire la continuità amministrativa;
- il supporto nell'attività di verifica dello scenario di danno;
- il supporto nel garantire il necessario sistema di comunicazione in emergenza tra i Comuni e i centri operativi provinciale e regionale.

Il Prefetto, qualora ne ravvisasse la necessità, può disporre che il CCA coordini temporaneamente gli interventi di emergenza anche sui territori di massimo 2 Comuni non ricadenti nel perimetro dell'ambito.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 13 del 1 giugno 2022 il territorio regionale è suddiviso in ambiti territoriali e organizzativi di protezione civile, definiti sulla base di analisi delle relazioni esistenti socio-economiche e demografiche, delle tipologie di rischi naturali ed antropici prevalenti, considerando tra l'altro la delimitazione preesistente dei distretti, delle zone di allerta e dei bacini idrografici, delle forme associate dei comuni e l'appartenenza alla medesima provincia e azienda sanitaria.

Secondo il comma 3 del medesimo articolo, l'Ambito di protezione civile esplica la propria funzione sulla base di una convenzione, secondo uno schema definito dalla Giunta regionale, tra i comuni ad esso appartenenti che specifica il modello organizzativo e le attività da attuare in ordinario e nell'emergenza.

Il comma 4 del medesimo articolo definisce che l'Ambito di protezione civile costituisce l'articolazione territoriale finalizzata a supportare i comuni nelle attività di protezione civile in ordinario e nell'emergenza e a ottimizzare le risorse disponibili.

Secondo il comma 5 del medesimo articolo gli ambiti di protezione civile svolgono una funzione di collegamento tra comuni, province e Regione, e possono, tra l'altro:

a) supportare l'organizzazione degli interventi dei comuni per fronteggiare gli eventi emergenziali nei territori degli altri comuni convenzionati;
b) monitorare, anche tramite presidi territoriali, le situazioni a rischio nel territorio;
c) programmare e gestire le risorse strumentali di protezione civile;
d) impiegare e supportare il volontariato, anche attraverso l'organizzazione di coordinamenti territoriali del volontariato;
e) effettuare attività esercitative sulla base di scenari che coinvolgano almeno l'Ambito interessato, operando con coordinamenti a scala di Ambito;
f) attuare la formazione, conformemente agli indirizzi regionali, rivolta al volontariato, agli amministratori ed ai funzionari degli enti locali;
g) attuare iniziative finalizzate alla diffusione della cultura di protezione civile.

Ai sensi dell'art 4 della Legge Regionale n. 13 del 1 giugno 2022. la competenza alla predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani di ambito di protezione civile, sulla base delle direttive nazionali e regionali, è stata assegnata alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia.

L'Ambito valorizza il volontariato di protezione civile, attraverso forme di coordinamento sovracomunale.

Ritenuto necessario procedere alla sottoscrizione di una convenzione finalizzata a regolamentare le attività specifiche dell'Ambito territoriale organizzativo ottimale, valorizzando sia le attività da porre in essere durante gli eventi emergenziali, sia le attività ordinarie che possono essere convenientemente svolte a livello di Ambito;

I Comuni ……, Unioni Montane, ……, Unioni dei Comuni, ……., di seguito denominati "Enti"

Convengono quanto segue:

Art. 1 Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 Oggetto del servizio associato

Costituisce oggetto della presente convenzione la gestione associata delle attività e dei servizi attinenti alla PROTEZIONE CIVILE nell'Ambito Territoriale e Organizzativo Ottimale denominato……

La gestione associata attiene l'organizzazione e la gestione delle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle amministrazioni comunali afferenti all'Ambito Territoriale e Organizzativo Ottimale.

Art. 3 – Finalità

Allo scopo di assicurare il coordinamento delle attività a livello di Ambito, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle attività amministrative e dei servizi pubblici nonché il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza dell'amministrazione, la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, ha la finalità di realizzare la gestione associata delle attività e dei servizi attinenti la PROTEZIONE CIVILE di competenza comunale da svolgersi a livello di Ambito.

Gli Enti aderenti alla presente convenzione condividono i seguenti criteri fondamentali per il perseguimento delle finalità della gestione associata:

a. condivisione fra tutti gli Enti aderenti degli obiettivi della gestione associata e delle scelte strategiche e gestionali per il loro conseguimento;
b. adeguamento ed omogeneizzazione della disciplina regolamentare afferente alle attività e i servizi in argomento;
c. adeguamento della disciplina inerente all'ordinamento degli uffici e servizi;
d. armonizzazione ed omogeneizzazione dei procedimenti di competenza;
e. gestione condivisa del personale e del Volontariato di protezione civile dei Comuni afferenti all'ATOO;
f. condivisione delle risorse logistiche e strumentali a disposizione di ciascun Ente;
g. razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse strumentali;
h. interoperabilità fra le Amministrazioni interessate;
i. condivisione strategica con gli enti competenti di livello superiore;
j. ottimizzazione delle risorse finanziarie dei Comuni aderenti all'ATOO.

Art. 4 – Attività

Le attività da gestire in forma associata riguardano quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.1, dalla Direttiva del 30 Aprile 2021 e dalla Legge Regionale n. 13 del 1 giugno 2022 e più specificatamente:

- coordinamento dell'azione dei diversi uffici comunali;

- impiego e supporto del volontariato, anche attraverso l'organizzazione di coordinamenti territoriali del volontariato;
- supporto ai Sindaci per il coordinamento delle attività di soccorso;
- monitoraggio, anche tramite presidi territoriali, delle situazioni a rischio nel territorio;
- pianificazione, programmazione e gestione delle risorse strumentali per l'attività di protezione civile;
- programmazione e realizzazione di attività esercitative sulla base di scenari che coinvolgano almeno l'Ambito interessato, operando con coordinamenti a scala di Ambito;
- attuazione dell'attività formativa, conformemente agli indirizzi regionali;
- iniziative finalizzate alla diffusione della cultura di protezione civile;
- supporto alla redazione del Piano di Protezione Civile dell'Ambito.

Rimangono invece in capo ai singoli comuni le attività di:

- individuazione dei rischi e delle azioni da svolgere nell'Ambito dei singoli piani di Protezione Civile Comunale o intercomunale;
- approvazione, verifica e aggiornamento periodici del Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile relativamente al territorio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 4 del D. Lgs 1/2018;
- tutto quanto connesso all'attività dei Gruppi Comunali di Protezione Civile o di altre Organizzazioni di volontariato convenzionate, operanti nell'Ambito della protezione civile;
- individuazione delle esigenze del territorio comunale e dei Gruppi di cui sopra al fine di provvedere alla richiesta di contributi e coordinamento delle attività di settore.

Rimane di esclusiva competenza del Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, la direzione dei servizi di emergenza e il coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite in caso di emergenze che interessino il territorio comunale così come disposto dall'art. 12 del D. Lgs 1/2018.

Art. 4.1 Eventi Emergenziali di tipo b) e c)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 1/2018, in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza, il Prefetto dispone l'eventuale attivazione e assume il coordinamento della Centro di Coordinamento d'Ambito, in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile.

Il Prefetto, qualora necessario, può temporaneamente delegare al Sindaco del Comune capofila o Presidente Unione Montana o Presidente Unione dei Comuni, il coordinamento del CCA, nelle more dell'individuazione del coordinatore da parte del Prefetto medesimo.

Art. 4.2 Eventi Emergenziali di tipo a)

In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), ovvero nella loro imminenza, che coinvolgano anche potenzialmente più comuni appartenenti al medesimo Ambito, il Centro di Coordinamento d'Ambito può svolgere attività di supporto per i comuni interessati, in particolare:

- coordinando l'impiego del volontariato di protezione civile, anche assicurando le attività di accreditamento e rilascio degli attestati di presenza ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018;

- coordinando l'impiego delle risorse strumentali disponibili a livello di Ambito o dei singoli comuni appartenenti al medesimo Ambito;
- coadiuvando i comuni interessati dagli eventi con personale proveniente dagli altri comuni appartenenti al medesimo Ambito;
- garantendo la raccolta delle informazioni provenienti dal territorio, anche attraverso l'attivazione di presidi territoriali;
- assicurando il raccordo tra le Amministrazioni comunali interessate dall'evento e la Sala Operativa Regionale e Provinciale nonché garantendo una adeguata informazione al Prefetto;

In tal caso, fermo restando le competenze e le prerogative proprie dei Sindaci interessati, il Centro di Coordinamento d'Ambito viene attivato e coordinato dal Sindaco del Comune Capofila o dall'Ente individuato quale capofila dell'Ambito. Qualora il territorio in emergenza corrisponda a quello in cui il Sindaco o il Presidente di altro Ente è Sindaco, il CCA viene coordinato dal Vicesindaco o Vicepresidente o da altra figura nominata dal Sindaco o dal Presidente.

Il Centro di coordinamento d'Ambito, in tale contesto, può disporre l'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, regolarmente iscritte all'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 del Codice della Protezione Civile, limitatamente ai Gruppi Comunali dei Comuni appartenenti al medesimo Ambito e alle Associazioni di Volontariato specificatamente convenzionate con esso.

Laddove l'evento non possa essere fronteggiato con le risorse dei Comuni appartenenti all'ATOO, il Sindaco del Comune richiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, proponendo contestualmente l'attivazione del CCA e l'assunzione del suo coordinamento da parte del Prefetto. Il coordinamento del CCA, anche nei casi in cui lo stesso sia stato attivato ai sensi del presente articolo, spetta sempre al Prefetto, o suo delegato.

Art. 4.3 Attività ordinarie

Le attività ordinariamente svolte dall'Ambito vengono coordinate dall'Ente Capofila, sulla base delle indicazioni fornite nell'Ambito della Conferenza di Sindaci, di cui all'art. 5

Art. 5 Conferenza dei Sindaci

La conferenza dei Sindaci viene individuata quale organismo rappresentativo dei Comuni aderenti, e svolge funzioni di indirizzo e controllo sull'attività di protezione civile realizzata a livello di Ambito.

La Conferenza è costituita da tutti i Sindaci dei comuni aderenti all'Ambito e si riunisce almeno una volta all'anno. La conferenza può dotarsi di un regolamento interno per il suo funzionamento.

In particolare spetta alla Conferenza dei Sindaci:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della presente convenzione
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa
- l'attività di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione.

La Conferenza approva le proprie deliberazioni con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei votanti.

La Conferenza viene convocata e presieduta dal Sindaco dell'Ente Capofila.

La Conferenza approva il proprio regolamento di funzionamento, anche con riferimento all'eventuale partecipazione ai lavori, senza diritto di voto, di figure tecniche o del volontariato.

Art. 6 Ente capofila

Viene individuato …….. quale Ente Capofila dell'Ambito che risponde ai requisiti minimi organizzativi previsti per gli Enti Capofila.

L'Ente capofila dovrà assicurare il coordinamento del Centro Operativo d'Ambito nei casi previsti dai precedenti art. 4.2 e 4.3, nonché l'attuazione delle eventuali indicazioni pervenute dalla Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci può deliberare la costituzione di un ufficio di protezione civile di Ambito, che garantisca il supporto amministrativo e operativo sia per le attività dell'Ente Capofila, sia per le attività dei Comuni appartenenti all'Ambito.

La Conferenza dei Sindaci può deliberare l'eventuale individuazione dell'Ente capofila secondo criteri di rotazione tra gli Enti aderenti, fermi restando i criteri organizzativi minimi in termini di durata dell'incarico e di caratteristiche dell'Ente capofila.

Art. 7 Gestione delle risorse umane e strumentali

Gli Enti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'Ambito dei territori dei Comuni appartenenti all'Ambito, per attività di protezione civile. Gli Enti si impegnano inoltre, con il presente atto, a gestire in modo condiviso il proprio personale e l'utilizzo di mezzi ed attrezzature funzionali alle attività di Protezione Civile.

La Conferenza dei Sindaci definisce le modalità a cui dovranno attenersi i diversi Comuni interessati per la richiesta di supporto in attività ordinarie e di emergenza.

Gli Enti stipulanti si impegnano altresì a predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente l'elenco del personale messo a disposizione per lo svolgimento delle attività proprie dell'Ambito. Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione Civile è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, secondo i criteri previsti dal presente atto e secondo le modalità definite attraverso specifici atti amministrativi.

Sino all'eventuale creazione dell'Ufficio di Ambito, il Responsabile dell'ufficio del Comune Capofila provvederà all'adozione di provvedimenti di rilevanza generale (linee guida, atti di organizzazione, etc.…) mentre l'azione dei provvedimenti di cui all'art. 107 del TUEL verrà posta in essere dal responsabile del Servizio di ogni singolo Ente. In forza della presente convenzione i Responsabili dei servizi dei singoli Enti sono legittimati, nel caso di costituzione di uffici comuni, interscambio o sostituzione di cui sotto, ad adottare i provvedimenti di cui all'art 107 del TUEL anche con riferimento a personale di Enti diversi da quello di appartenenza.

L'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione viene assicurata anche attraverso l'impiego del personale dipendente, nel rispetto delle previsioni del CCNL vigente, con le seguenti modalità:

- utilizzo del personale proveniente dagli altri comuni convenzionati con funzione di supporto al Comune colpito da calamità. In questo caso l'onere finanziario resta in carico all'amministrazione di appartenenza.
- interscambio delle singole figure professionali al fine di valorizzare le specifiche competenze acquisite nei rispettivi settori di appartenenza. In questo caso l'onere finanziario sarà a carico dell'ente che usufruisce della prestazione, comprese eventuali spese di trasferta

- attivazione di procedure di reciproca sostituzione nelle situazioni emergenziali al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di competenza di ciascun Ente in caso di assenza o impedimento del personale di appartenenza del singolo Ente. In questo caso l'onere finanziario resta in carico all'amministrazione di appartenenza.

Art. 8 Impiego delle Organizzazioni di Volontariato

Le Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della Protezione Civile appartenenti all'Ambito, possono essere attivate, direttamente dell'Ente Capofila, senza gli oneri di cui agli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018, per operare sull'intero territorio di Ambito.

In tal caso, fermo restando in capo ai diversi Sindaci l'attività di coordinamento sul proprio territorio di competenza, l'Ente capofila assicurerà l'accreditamento e il rilascio degli attestati di presenza dei volontari impiegati.

Nel caso sia necessario l'impiego di volontari con applicazione dei benefici di legge, l'Ente Capofila provvederà alla richiesta di attivazione per conto dei singoli comuni interessati.

Ai fini del presente articolo si intendono quali Organizzazioni di volontariato appartenenti all'Ambito:

- i gruppi Comunali dei comuni appartenenti al medesimo Ambito;
- le Associazioni di volontariato che hanno stipulato specifica convenzione con l'Ambito.

La Conferenza dei Sindaci può emanare disposizioni di dettaglio in merito.

Art. 9 Centro di Coordinamento d'Ambito

Il Centro di Coordinamento d'Ambito assicura il supporto operativo in particolare durante le attività di emergenza.

Il Centro di Coordinamento d'Ambito è organizzato per funzioni di supporto e assicura:

- il supporto ai comuni per gli interventi necessari alla gestione dell'emergenza;
- la verifica costante delle risorse disponibili, sia umane che materiali;
- il supporto ai comuni nell'assistenza alla popolazione;
- il raccordo tra i comuni per garantire la continuità amministrativa;
- il supporto nell'attività di verifica dello scenario di danno;
- il supporto nel garantire il necessario sistema di comunicazione in emergenza tra i Comuni e i centri operativi provinciale e regionale.

Opera sotto il coordinamento del Prefetto o suo delegato, nel caso di eventi emergenziali di cui di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 1/2018, sotto il coordinamento dell'Ente Capofila negli altri casi.

Il Piano d'Ambito di Protezione Civile definisce ubicazione, strutturazione e modalità di funzionamento del Centro di Coordinamento d'Ambito.

Art. 10 Servizio di reperibilità

I Comuni aderenti, attraverso i propri dipendenti, si impegnano a organizzare un servizio di reperibilità H24 per il servizio di emergenza che deve essere assicurato a livello di Ambito. Restano ferma la facoltà per i comuni aderenti di organizzare eventuali ulteriori servizi di reperibilità all'interno del proprio territorio.

Art. 11 Oneri finanziari

Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo economico nella misura fissata dalla Conferenza dei Sindaci, necessario per la gestione funzionale della gestione associata.

L'onere economico sarà suddiviso per ciascun Comune secondo il criterio generale della proporzionalità in rapporto al numero di abitanti ed all'estensione dei territori di ciascun Ente associato per finanziare le attività del Servizio, a copertura delle spese del personale impiegato e delle spese varie di funzionamento (es. cancelleria, corsi, ecc.) o di investimento (acquisto e manutenzione di mezzi ed attrezzature).

Tale criterio generale potrà essere modificato dalla Conferenza dei Sindaci.

Le quote, dovranno confluire nelle casse dell'Ente Capofila nei modi e tempi concordati in Conferenza dei Sindaci, su apposito e specifico capitolo di bilancio, così come gli eventuali contributi di Enti pubblici e privati, se non diversamente specificato all'atto della concessione del contributo. Ciascun Ente aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo economico nella misura fissata dalla Conferenza dei Sindaci, necessario per la gestione delle attività ordinarie e di emergenza dell'ambito.

Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di Bilancio dell'Ente Capofila.

Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Ambito di Protezione Civile, se costituito, o dal dirigente dell'Ente Capofila competente per materia, secondo l'organizzazione contabile e i regolamenti dell'Ente Capofila.

Gli Enti stipulanti si impegnano altresì a predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività proprie dell'Ambito.

Art. 12 Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

I beni strumentali all'esercizio del servizio di Protezione Civile, di cui i Comuni aderenti, anche attraverso i loro gruppi locali, sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. Gli stessi Comuni continuano, autonomamente, a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I Comuni autorizzano l'uso gratuito dei beni strumentali di loro proprietà da parte dell'Ambito, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni in disponibilità dell'Ambito sarà deciso dalla Conferenza dei Sindaci, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte dell'Ambito su tutto il territorio di competenza.

Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Conferenza sulla base del valore netto iscritto a stato patrimoniale dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi.

In caso di eventuale recesso da parte di uno dei Comuni firmatari della presente convenzione, quanto acquistato con i fondi in disponibilità all'Ambito e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione dell'Ambito stesso che provvederà a riassegnarlo.

Art. 13 Durata

La durata della convenzione è stabilita in 5 anni dalla data di sottoscrizione. Alla naturale scadenza il rinnovo viene deliberato in Consiglio Comunale per ulteriori periodi pari a 5 anni.

Art. 14 Scioglimento e recesso della convenzione

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Restano a carico del Comune recedente le spese relative alla gestione associata fino alla data di operatività del recesso. L'Ente che recede rimane inoltre obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso e per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.

L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio Associato trova applicazione il precedente art. 12

Art. 15 – Riservatezza

Ciascuna Parte firmataria si impegna a fornire alle altre tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, che saranno ritenute utili per una migliore collaborazione; a non impiegare, senza il preventivo consenso delle altre Parti, le informazioni e i materiali acquisiti che siano identificati espressamente come confidenziali/riservati e a non comunicarli a terzi, tranne che ai soli soggetti i quali, all'interno della propria organizzazione, ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico ai sensi del GDPR 2016/679.

Art. 16 Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Art. 17 Normative di riferimento

I firmatari della presente convenzione si obbligano ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta regionale per il tramite della Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile.

Art. 18 Controversie

Tutte le controversie che non si siano potute definire in via amministrativa sono deferite al Giudice Ordinario.

Art. 19 Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si danno reciproca informazione che i dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.